

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 22 settembre 1999, n. 1142

Conferma T.A.R. Basilicata, 23 gennaio 1997, n. 21.

L'omessa deliberazione dello stato di dissesto integra l'ipotesi di scioglimento del consiglio di cui all'art. 39, comma 1, lett. a), della l. 142/1990.

Omissis.

Diritto. 1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità del d.P.R. di data 13 marzo 1995, con cui è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di ..., ai sensi dell'art. 39 comma 1 lettera a) della L. 8 giugno 1990 n. 142, nonché della deliberazione n. 2 del 4 aprile 1995, con cui il commissario straordinario ha dichiarato lo stato di dissesto del comune di

Omissis.

4. - Le censure così sintetizzate, per la loro stretta connessione, vanno esaminate congiuntamente, in considerazione della natura consequenziale della deliberazione commissariale di dissesto rispetto al provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale.

4.1. - L'art. 21 del D.L. n. 8 del 1993, come convertito dalla legge n. 68 del 1993 (applicabile *ratione temporis* nel giudizio), dispone che, ove esistano nei confronti del Comune crediti liquidi ed esigibili di terzi ai quali non sia stato fatto validamente fronte nell'ambito della procedura del riconoscimento dei debiti fuori bilancio (di cui all'art. 24 del D.L. n. 66 del 1989, convertito dalla legge n. 144 del 1989), ovvero adottando le misure dirette a conseguire il pareggio finanziario, il Consiglio comunale è tenuto «obbligatoriamente» ad adottare la deliberazione di dissesto prevista dall'art. 25 del D.L. n. 66 del 1989, la quale attiva una speciale procedura di liquidazione.

Il Consiglio comunale, ove sussistano i relativi presupposti, è tenuto a dichiarare il dissesto: in base al medesimo art. 21, «l'omissione integra l'ipotesi di cui all'art. 39 comma 1 lettera a) della legge n. 142 del 1990, con l'applicazione prioritaria della procedura di cui al comma 2 del medesimo art. 39. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano i presupposti, al commissario comunque nominato ai sensi del comma 2 del citato art. 39 della legge n. 142 del 1990».

4.2. - Nel caso di specie, il provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale di ... e la conseguente delibera commissariale dichiarativa del dissesto sono stati emanati a causa della omessa dichiarazione del dissesto.

Anche se nella relazione del Ministro dell'interno si è fatto riferimento non solo a tale omissione ma anche ad «un clima di diffusa illegalità» ed alle condotte degli assessori che hanno condotto ad iniziative della magistratura penale, dalla lettura del decreto di scioglimento del consiglio e della medesima relazione si evince con chiarezza che lo scioglimento non è stato disposto per una delle ipotesi originariamente previste dall'art. 39 comma 1 lettera a) della legge n. 142 del 1990, e cioè «per gravi e persistenti violazioni di legge», bensì proprio a seguito della omessa dichiarazione del dissesto.

Non sono rilevanti, pertanto, le deduzioni degli appellanti per cui non risponderebbe al vero la declaratoria di sussistenza di un «clima di diffusa illegalità» e non sussisterebbero «gravi e persistenti violazioni di legge»: il decreto di scioglimento si è basato su una specifica ragione giustificativa (l'omessa dichiarazione del dissesto), che nella specie, per le ragioni di seguito esposte, risulta effettivamente sussistente.

Neppure rileva il fatto che nel decreto di scioglimento vi sia stato un richiamo a specifiche attività di organi comunali, volte a ritardare o ad evitare la dichiarazione di dissesto, poiché per lo scioglimento del Consiglio comunale è sufficiente la condotta di omissione di dichiarazione del dissesto.

Infine, non ha pregio la censura degli appellanti per cui non potrebbero essere adottate misure sfavorevoli a consiglieri comunali subentrati a quelli dimissionari, in quanto il richiamato art. 21 del D.L. n. 8 del 1993, convertito dalla legge n. 68 del 1993, ha disposto una misura tale da consentire l'indefettibile prosecuzione dell'attività istituzionale dell'Ente locale, sulla base di una valutazione del Legislatore rispettosa degli interessi in conflitto e dei principi costituzionali (cfr. Corte cost., 16 giugno 1994 n. 242; 21 aprile 1994 n. 155).

Omissis.